R. VG. 461/2019



## Tribunale Ordinario di Paola

## Sezione Seconda Volontaria Giurisdizione

Il Giudice, dott. Matteo Torretta,

letti gli atti; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/10/2020;

letto il ricorso depositato dall'avv. CAPRI ROBERTA nell'interesse di VIZZINO CLAUDISA (C.F. VZZCLD67H66D086Y) il 27/05/2019, con il quale l'istante ha chiesto di essere ammesso alla procedura da sovraindebitamento dell'accordo con i creditori chiedendone l'omologa;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal gestore designato dall'O.C.C. dott. VOMMARO FRANCO, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Paola (CS);

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, tenuto conto che la situazione debitoria complessiva dell'istante è pari ad € 197.097,46 a fronte di uno stipendio mensile di € 1664 (ed entrate complessive del nucleo familiare di € 214) e del fabbisogno familiare stimato in € 1.700,00 mensili

dato atto che la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori, che sono: *i*) il professionista designato dall'O.C.C. per il suo compenso determinato in € 6.019,60 da pagarsi a seguito dell'omologazione dell'accordo, previo svincolo del "Fondo Poste"; *ii*) l'avvocato che ha assistito il ricorrente nella procedura; per il suo compenso, determinato di € 2.500,00 *iii*) i creditori privilegiati e i creditori chirografari, nella misura e secondo le modalità e termini previsti dalle pag. 6 e 7 del piano;

considerato che i creditori privilegiati sono soddisfatti in misura pari al 100%, mentre i creditori chirografari sono soddisfatti in misura pari al 20%, nel termine complessivo di anni 14;

rilevato che, per come attestato dal gestore designato dall'OC.C. il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca è assicurato in misura pari al 100% non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 25.06.2020;



## Accoglimento n. cronol. 1127/2020 del 18/10/2020 RG n. 461/2019

rilevato che alcuno dei creditori ha fatto pervenire, con le modalità ed entro i termini indicati dall'art. 11, co. 1, l. 3/2012 la propria dichiarazione di consenso, onde deve ritenersi che tutti i creditori hanno prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

ritenuto, pertanto che è stato raggiunto un accordo con almeno il sessanta per cento dei crediti;

considerato che l'organismo di composizione della crisi ha trasmesso a tutti i creditori, in data 07.07.2020, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, e ha allegato il testo dell'accordo stesso;

rilevato che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori non hanno sollevato contestazioni, per come risulta dalla relazione in data 21.07.2020;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, per come disposto dall'art. 12, co. 1, l. 3/2012, ad opera del gestore designato dall'O.C:C.

ritenuto che il piano assicura il pagamento integrale dei crediti impignorabili di cui all'art. 7, co. 1, l. 3/2012

considerato dunque che non si ravvisano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano può essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 *ter* leg. n.3/2012;

visto l'art. 12 l. n.3/2012;

## **PQM**

omologa l'accordo proposto da CLAUDIA VIZZINO, come esposto nel ricorso e nella relazione del professionista designato dall'O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 leg. n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, co. 2, l. 3/2012. Avverte che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del professionista nominato ex art. 15, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Paola a cura della cancelleria;

Si comunichi al ricorrente e al professionista incaricato dall'OCC.

Paola, 18/10/2020.

Il Giudice

Matteo Torretta

